

---

Dott. Geol. Roberto Carimati



---

Dott. Geol. Giovanni Zaro



COMUNE DI MELEGNANO  
Provincia di Milano

## STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO COMUNALE

Verifica della componente geologica idrogeologica e sismica in relazione alla variante  
al documento di piano del Piano di Governo del Territorio vigente

settembre, 2016

## **INDICE**

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>2. CARTA DEI VINCOLI .....</b>	<b>2</b>

### **Allegati**

*“Carta dei Vincoli”* Allegato 7 allo Studio Geologico Idrogeologico e Sismico del Territorio Comunale; Aggiornamento a settembre 2016.



## 1. PREMESSA

A seguito della Variante al Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005 e ss.mm.ii, voluta dall'Amm.ne Comunale di Melegnano si è reso necessario compiere una verifica dello studio della componente geologica idrogeologica e sismica del territorio comunale già redatto dagli scriventi.

È stata quindi compiuta sulla base dei dati relativi alla variante proposta, resi disponibili dall'Amministrazione Comunale, una verifica della carta dei vincoli (*Allegato 7 allo Studio Geologico Idrogeologico e Sismico del Territorio Comunale, Aggiornamento a dicembre 2011*) e quindi la congruità delle previsioni contemplate nella variante alla fattibilità indicata nella studio geologico.

La carta dei vincoli è stata adeguata in particolare ai contenuti dello studio e della relativa cartografia del Reticolo Idrico Minore approvato dalla Regione Lombardia successivamente all'approvazione del PGT vigente; il contenuto del relazione dello studio è stato adeguato coerentemente alle modifiche della cartografia e viene di seguito proposto nella sua nuova formulazione.

La comparazione delle previsioni della variante con la pertinente documentazione dello studio geologico ed in particolare la valutazione comparativa con le classi di fattibilità identificate, non ha evidenziato incongruità; come richiesto dalla normativa Regionale vigente è stata quindi predisposta la documentazione di asseverazione attestante la congruità tra la variante e le condizioni di fattibilità geologica. ("Allegato 15" ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445).

## 2. CARTA DEI VINCOLI

In ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente sulla *Carta dei vincoli* proposta in Allegato 7, redatta su tutto il territorio alla scala 1:5.000 su base aerofotogrammetrica comunale, sono state perimetrate le principali limitazioni d'uso del territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore, ed in particolare:

- vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della l. 183/89;
- vincoli di polizia idraulica;
- aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile.

### **VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA L. 183/1989**

Sono stati perimetrati i limiti delle fasce PAI sulla base di quanto riportato sulle "*Tavole di delimitazione delle fasce fluviali*" tavole 139040-Lambro 05-I, 139080-Lambro 05-II, 140010.Lambro 04-IV, 140050-Lambro 04-III.

In particolare sul territorio comunale di Melegnano sono individuate le seguenti fasce:

- limite tra la fascia A e la fascia B;
- limite tra la fascia B e la fascia C;
- limite esterno della fascia C;
- limite di progetto tra la fascia B e la fascia C.

Il limite delle fasce riportate in allegato 7 è il prodotto dalla trasposizione, su rilievo aerofotogrammetrico comunale, dei limiti tracciati sulla base CTR delle tavole di riferimento sopra citate (documentazione ufficiale alla quale si rimanda per qualsiasi difformità riscontrabile).

Relativamente ai corsi d'acqua/derivazioni in capo a Utenze di Privati (Azienda alla Persona Golgi-Redaelli, Utenza di Roggia Spazzola) e a Consorzi Irrigui (Consorzio Naviglio Olona, Consorzio di Roggia Vettabbia), trattandosi di vettori idrici con portata regolamentata, viene definita una fascia di rispetto di 5 m secondo l'Art. 14 comma 7 N.d.A. P.A.I. che prevede di ampliare le aree di rispetto previste all'art. 140, lett. e) del Regolamento di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi" che recita "*lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione*"

### **VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA**

Con l'entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 "*Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica*"



concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – *Determinazione dei canoni di polizia idraulica*” e le successive modifiche apportate dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 1 agosto 2003, n. 7/13950, viene demandata ai Comuni la funzione di definire il reticolo idrografico superficiale facente parte del Reticolo Idrico Minore, di propria competenza, per il quale si dovrà provvedere allo svolgimento delle funzioni di manutenzione ed alla adozione dei provvedimenti di polizia idraulica; parimenti, i Comuni divengono peraltro beneficiari dei proventi derivanti dall'applicazione dei canoni di polizia idraulica.

Il Comune di Melegnano ha eseguito lo studio per la definizione del Reticolo Idrico Minore che ha ottenuto il parere di favorevole della Regione Lombardia (protocollo AE01.2011.0010038 del 14/12/2011), studio a cui si fa riferimento per la normativa specifica.

Alla luce di tale identificazione, la definizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua costituenti il Reticolo Idrico Minore è stata effettuata secondo quanto prescritto dalla normativa vigente (R.D. 523/1904 e seguenti), nonché da quanto indicato dalla D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003 e dalla D.d.g. 3 agosto 2007 – “Linee guida di polizia idraulica”.

Vengono pertanto riportate le fasce di rispetto definite con i seguenti criteri:

1. doppia fascia di rispetto di ampiezza pari a 4 e 10 metri per i corsi d'acqua e le loro divagazioni identificati come Reticolo Idrico Principale e Minore ai sensi del R.D. 523/1904 (Fiume Lambro, Cavo Redefossi, Roggia Vettabia);
2. fascia di rispetto pari a 5 metri per i corsi d'acqua la cui gestione è in capo a Consorzi di Bonifica (con riferimento al Comune di Melegnano i corsi d'acqua e/o rogge derivate da corsi d'acqua in capo al Consorzio Muzza-Bassa Lodigiana) ai sensi dell'Art. 14 comma 7 delle Nda PAI.

Con riferimento alla Deliberazione Giunta Regionale 1 ottobre 2008 8/8127 “Modifica del reticolo idrico principale determinato con d.g.r. 7868/2002” il **Fiume Lambro (MI014)** e il **Cavo e scolmatore Redefossi (MI040)** vengono classificati come **reticolo principale** (quindi di competenza regionale); i suddetti corsi d'acqua oltre alla **Roggia Vettabia** risultano inoltre iscritti nell'elenco 2 “*Elenco dei corsi d'acqua di cui all'Art. 46, comma 1 delle Norme di Attuazione del PTCP*”, articolo di seguito riportato:

Art. 46 Corsi d'acqua

1. Il PTCP, all'Elenco 2, riporta i più importanti corsi d'acqua con caratteristiche prevalentemente naturali e quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi del comma 1, lettera c) art. 146 del D.lgs. 490/1999 integrati con i tratti del reticolo principale conformemente alla D.G.R. 25 Gennaio 2002, n. VII/7868. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4. Per corso d'acqua s'intende il sistema costituito dall'alveo, dalle acque che vi fluiscono e dalle relative sponde. In particolare s'intende per corsi d'acqua naturali, la porzione di territorio costituita oltre che dall'alveo e dalle sponde, anche dalla piana circostante, in cui hanno sede fenomeni morfologici, idraulici e naturalistico

ambientali connessi al regime idrologico del corso d'acqua. Le modalità di intervento ammesse per tali elementi rispondono al principio della valorizzazione.

2. Il PTCP individua ai fini della loro tutela e salvaguardia i seguenti indirizzi:

- a) favorire il naturale evolversi dei fenomeni di dinamica fluviale e degli ecosistemi;
- b) migliorare la capacità di laminazione delle piene e di autodepurazione delle acque.

3. Lungo i corsi d'acqua, di cui all'Elenco 2, ai sensi dell'art. 4, si applicano i seguenti indirizzi e prescrizioni di legge:

a) la programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica devono essere orientate verso soluzioni di tipo integrato che coniughino aspetti di prevenzione del rischio idraulico con il miglioramento della qualità delle acque e la fruibilità dei luoghi;

b) le opere di difesa del suolo, di regimazione idraulica e in generale ogni intervento infrastrutturale sui corsi d'acqua devono essere realizzati in modo da rispettare la diversità ambientale, da ridurre al minimo la rottura di stabilità degli ecosistemi locali e le sue ripercussioni sui tratti situati più a valle. In tal senso devono essere individuate, conformemente alle disposizioni del PAI, aree libere in cui consentire la naturale divagazione dei corsi d'acqua e favorire il ristagno delle acque di supero nei brevi periodi di intensa precipitazione meteorica ed il successivo lento rilascio delle stesse al termine della crisi, evitando ove possibile di procedere con opere strutturali. La progettazione e la realizzazione delle opere di cui sopra deve tendere non solo a minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali ma soprattutto al miglioramento della funzionalità ecologica dell'ambito fluviale e al miglioramento della qualità paesistica dei luoghi, con adeguati accorgimenti tecnici. Devono essere utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica, a meno che non sia dimostrata la loro inapplicabilità, anche con riferimento agli esempi progettuali di cui al Repertorio B;

c) favorire la riduzione della pericolosità dei corsi d'acqua in caso di piena attraverso una regolare pulizia degli alvei con asportazione di materiale ingombrante e di quanto può ostacolare il regolare deflusso delle acque;

d) favorire ove possibile la sostituzione di opere di difesa del suolo di tipo tradizionale relativi a corsi d'acqua naturali, con sistemazioni di ingegneria naturalistica. A tal fine i manufatti in calcestruzzo, muratura, scogliera o prismata in caso di ripristino o adeguamento funzionale, non possono essere riparati o ristrutturati ma devono essere sostituiti con interventi di rinaturazione delle sponde. E' opportuno non mutare la tipologia costruttiva e lo stile di opere idrauliche, o connesse ai corsi d'acqua, che siano dotate di valore o riconoscibilità storico - architettonica;

e) le nuove opere di attraversamento stradale e ferroviario, o comunque le infrastrutture a rete che interessano i corsi d'acqua naturali, devono essere progettate nel rispetto della specifica Direttiva allegata alle Norme di Attuazione del PAI;

f) vanno mantenuti i tracciati dei corsi d'acqua naturali. Gli interventi che comportano la regolazione dei corsi d'acqua naturali, i rivestimenti, la bonifica e altri simili che incidono sul regime delle acque, dovranno essere comunicati alla Provincia;

g) è vietata la copertura o il tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 152/1999, fatti salvi casi dettati da ragioni di tutela di pubblica incolumità, ove sia dimostrata l'impossibilità di intervenire con altri sistemi o mezzi. Riguardo ai tombinamenti esistenti dei corsi d'acqua naturali, ai sensi dell'art. 21 del PAI, i proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del PAI, una verifica idraulica di tali opere in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Sono da privilegiare interventi di ripristino delle sezioni di deflusso a cielo aperto con priorità per quelle opere di copertura che determinano condizione di rischio idraulico. Tali azioni risultano prioritarie per le aree libere dove non sussistano ostacoli agli interventi di rinaturazione e al ripristino della funzionalità idraulica.

h) per i corsi d'acqua ad uso irriguo, gli interventi dovranno essere compatibili alle esigenze e alle necessità della funzione agricola.

4. La Provincia di Milano promuove, anche attraverso forme di incentivazione e di coordinamento con soggetti pubblici e privati, interventi di manutenzione di tali ambiti, sviluppa azioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza e alla qualità ambientale e paesaggistica. Nell'ambito delle specifiche competenze di polizia idraulica, verranno definiti programmi di manutenzione secondo la specifica Direttiva allegata alle Norme di Attuazione del PAI. La Provincia ed i Comuni collaborano agli interventi di rimozione di rifiuti negli ambiti fluviali sulla base delle indicazioni specifiche riportate all'art. 7 della L.R. 33/1977.

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, verifica i tracciati dei corsi d'acqua presenti alla Tavola 2 ed individua planimetricamente in scala di maggior dettaglio eventuali nuovi tratti da sottoporre al regime di tutela di cui al presente articolo.

I Consorzi di bonifica e irrigazione, in sintonia con gli indirizzi di cui al comma 2 lettera b), per la parte di reticolo idrografico di propria competenza svolgono specifiche attività consentite dalla normativa di settore, al fine di regolare i deflussi delle acque ed evitare situazioni di rischio idraulico.